



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



IL RETTORE

Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata";

Visto l'art. 4 della legge 3/7/1998, n. 210, che prevede che le Università con proprio regolamento disciplinino l'istituzione dei corsi di dottorato, le modalità di accesso e di conseguimento del titolo, gli obiettivi formativi ed il relativo programma di studi, la durata, il contributo per l'accesso e la frequenza, le modalità di conferimento e l'importo delle borse di studio, nonché le convenzioni con soggetti pubblici e privati, in conformità ai criteri generali e ai requisiti di idoneità delle sedi determinati con decreto del Ministro;

Visto l'art. 19 della legge 240/10 con il quale sono state emanate nuove disposizioni in materia di dottorato di ricerca;

Visto il D.M. 226/2021 con cui è stato emanato Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati;

Visto il D.M. 301/2022 con cui sono state approvate le Linee Guida per l'accREDITamento dei dottorati di ricerca ai sensi dell'art. 4, c. 3 del regolamento di cui al D.M. 226/2021;

Visto il D.R. 706 del 09/03/2022 - Regolamento per i corsi di Dottorato di Ricerca dell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata";

Visti i DD.MM. n. 629/24 e 630/24 del 24/04/2024;

Viste le proposte di istituzione e rinnovo dei Corsi di Dottorato di Ricerca con sede amministrativa presso l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" pervenute ai competenti uffici amministrativi;

Viste le delibere della Giunta della Scuola di Dottorato del 12/04/2024, 03/05/2024 e 07/05/2024;

Viste le delibere del Senato Accademico del 21/05/2024 e del Consiglio di Amministrazione del 28/05/2024, relative all'approvazione dell'istituzione dei corsi di dottorato di Ricerca per il XL ciclo e alla ripartizione delle borse di studio ordinarie e a valere sui DM 629/2024 e 630/2024;

Fatta riserva di eventuali modifiche, aggiornamenti o integrazioni al presente bando che verranno resi noti, in via esclusiva, tramite pubblicazione sul sito web <https://dottorati.uniroma2.it>;

DECRETA:**Art. 1 – Attivazione dei corsi e relative scadenze**

1. Sono attivati per l'a.a. 2024/2025 – XL ciclo - i corsi di dottorato di ricerca di seguito indicati:

	Dottorato di Ricerca	Scadenza per la presentazione della candidatura
1)	ANTICHITA' CLASSICHE E LORO FORTUNA: ARCHEOLOGIA, FILOLOGIA, STORIA	01/07/2024 alle ore 14:00 CEST
2)	BENI CULTURALI, FORMAZIONE E TERRITORIO	01/07/2024 alle ore 14:00 CEST
3)	BIOCHIMICA E BIOLOGIA MOLECOLARE	01/07/2024 alle ore 14:00 CEST
4)	BIOLOGIA CELLULARE E MOLECOLARE	01/07/2024 alle ore 14:00 CEST
5)	BIOLOGIA EVOLUZIONISTICA ED ECOLOGIA	01/07/2024 alle ore 14:00 CEST
6)	BIOTECNOLOGIE MEDICO-CHIRURGICHE E MEDICINA TRASLAZIONALE	01/07/2024 alle ore 14:00 CEST
7)	COMPUTER SCIENCE, CONTROL AND GEOINFORMATION	01/07/2024 alle ore 14:00 CEST
8)	DATA SCIENCE	01/07/2024 alle ore 14:00 CEST
9)	DIRITTO E TUTELA: ESPERIENZA CONTEMPORANEA, COMPARAZIONE, SISTEMA GIURIDICO ROMANISTICO	01/07/2024 alle ore 14:00 CEST
10)	DIRITTO PUBBLICO	01/07/2024 alle ore 14:00 CEST
11)	DOTTORATO NAZIONALE IN SCIENZE DEL PATRIMONIO CULTURALE	01/07/2024 alle ore 14:00 CEST
12)	ECONOMIA AZIENDALE	01/07/2024 alle ore 14:00 CEST
13)	ECONOMIA E FINANZA	01/07/2024 alle ore 14:00 CEST
14)	FILOSOFIA	01/07/2024 alle ore 14:00 CEST
15)	FISICA	01/07/2024 alle ore 14:00 CEST
16)	IMMUNOLOGIA, MEDICINA MOLECOLARE E BIOTECNOLOGIE APPLICATE	01/07/2024 alle ore 14:00 CEST
17)	INGEGNERIA CIVILE	01/07/2024 alle ore 14:00 CEST
18)	INGEGNERIA DELL'IMPRESA	01/07/2024 alle ore 14:00 CEST
19)	INGEGNERIA ELETTRONICA	01/07/2024 alle ore 14:00 CEST
20)	INGEGNERIA INDUSTRIALE	01/07/2024 alle ore 14:00 CEST
21)	INGEGNERIA PER LA PROGETTAZIONE E PRODUZIONE INDUSTRIALE	01/07/2024 alle ore 14:00 CEST
22)	IUS CIVILE. STORIA E TEORIA DEL DIRITTO PRIVATO	01/07/2024 alle ore 14:00 CEST
23)	LINGUE, LETTERATURE E CULTURE STRANIERE	01/07/2024 alle ore 14:00 CEST
24)	MATEMATICA	01/07/2024 alle ore 14:00 CEST
25)	MATERIALS FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT	01/07/2024 alle ore 14:00 CEST

26)	MEDICINA SPERIMENTALE E DEI SISTEMI	01/07/2024 alle ore 14:00 CEST
27)	MICROBIOLOGIA, IMMUNOLOGIA, MALATTIE INFETTIVE, TRAPIANTI D'ORGANO E PATOLOGIE CONNESSE	01/07/2024 alle ore 14:00 CEST
28)	NEUROSCIENZE	01/07/2024 alle ore 14:00 CEST
29)	SCIENZE CHIMICHE	01/07/2024 alle ore 14:00 CEST
30)	SCIENZE INFERMIERISTICHE E SANITA' PUBBLICA	01/07/2024 alle ore 14:00 CEST
31)	SCIENZE MEDICO CHIRURGICHE APPLICATE	01/07/2024 alle ore 14:00 CEST
32)	SOCIAL, OCCUPATIONAL AND MEDICO - LEGAL SCIENCES	01/07/2024 alle ore 14:00 CEST
33)	STORIA E SCIENZE FILOSOFICO-SOCIALI	01/07/2024 alle ore 14:00 CEST
34)	STUDI ITALIANISTICI E STORICO-ARTISTICI	01/07/2024 alle ore 14:00 CEST
35)	STUDI GIUSPUBBLICISTICI	01/07/2024 alle ore 14:00 CEST
36)	TEORIA DEI CONTRATTI, DEI SERVIZI E DEI MERCATI	01/07/2024 alle ore 14:00 CEST
37)	TISSUE ENGINEERING AND REMODELING BIOTECHNOLOGIES FOR BODY FUNCTION	01/07/2024 alle ore 14:00 CEST

2. I posti già indicati nelle schede dei corsi di dottorato, parte integrante e sostanziale del bando di concorso, potranno essere integrati a seguito della disponibilità di ulteriori enti finanziatori e/o della disponibilità di fondi ministeriali o dell'Ateneo. Eventuali modifiche in tal senso saranno indicate nella pagina web dei dottorati di ricerca.

Art. 2 - Requisiti di ammissione

1. La domanda di partecipazione al concorso può essere presentata dai candidati indipendentemente dalla nazionalità e dall'età, purché in possesso di una laurea magistrale, specialistica, vecchio ordinamento, ovvero una laurea di secondo livello, conseguita in Italia o all'estero.
2. Nel caso in cui i candidati abbiano conseguito all'estero il titolo di studio di cui al presente precedente comma, la Commissione Giudicatrice dovrà obbligatoriamente verificare che il titolo sia equivalente ad un titolo di studio del sistema universitario italiano. L'equivalenza del titolo sancita dalla Commissione avrà valore **unicamente ai fini dell'ammissione al corso di dottorato**. Si precisa che l'equivalenza del titolo non risulterà nel riconoscimento legale dello stesso, per il quale sarà necessario fornire la Dichiarazione di Valore o gli Attestati di conformità rilasciati dal CIMEA nelle modalità e tempistiche di cui al successivo art. 5 comma 5.
3. Il titolo di studio di cui al comma 1 potrà, in alternativa, essere conseguito **entro e non oltre la data finale dell'immatricolazione fissata al 31 ottobre 2024**; per cui: i candidati che alla scadenza del bando non siano ancora in possesso del titolo di studio idoneo all'ammissione al dottorato potranno essere comunque ammessi alle prove d'esame con riserva;

- nel caso di dottorato che preveda una prova scritta, qualora il titolo di studio idoneo all'ammissione al dottorato venga conseguito **prima** dell'esame scritto, i candidati potranno fornire alla Commissione giudicatrice, lo stesso giorno dell'esame, un'autocertificazione del titolo conseguito, utilizzando **l'apposito modello A per gli italiani e il modello B per gli stranieri** disponibili sul sito web https://dottorati.uniroma2.it/40-ciclo_p10244.aspx; **il titolo potrà pertanto essere valutato ai fini dell'ammissione al dottorato.**
- nel caso di dottorato che preveda la sola prova orale, qualora il titolo di studio idoneo all'ammissione al dottorato venga conseguito **prima** dell'esame orale, i candidati dovranno trasmettere all'Ufficio Dottorati (concorso@phd.uniroma2.it) un'autocertificazione del titolo conseguito, **utilizzando l'apposito modello A per gli italiani e il modello B per gli stranieri** disponibili sul sito web https://dottorati.uniroma2.it/40-ciclo_p10244.aspx; **il titolo tuttavia verrà valutato solo nel caso in cui tale autocertificazione pervenga prima della pubblicazione degli ammessi alla prova orale.**
- nel caso in cui il titolo di studio idoneo all'ammissione al dottorato venga conseguito **successivamente** all'esame, i candidati potranno comunque essere ammessi al corso di dottorato a condizione che gli stessi, **entro e non oltre il termine del 31/10/2024**, forniscano un'autocertificazione del titolo conseguito, **sempre utilizzando il modello A per gli italiani e il modello B per gli stranieri**, disponibili on line.

Si precisa che in questa fattispecie non è prevista l'assegnazione di alcun punteggio per il titolo di studio conseguito.

4. I requisiti di ammissione definiti obbligatori, riferiti a ciascun corso di dottorato di cui all'art. 1, **sono stabiliti nelle schede pubblicate online**, per ciascun corso di dottorato, raggiungibili dal sito https://dottorati.uniroma2.it/schede-di-concorso-40-ciclo_p10245.aspx, **dovranno essere soddisfatti senza deroghe, pena l'esclusione dalle procedure concorsuali**. I documenti e le informazioni valutabili, obbligatori oppure opzionali **costituiscono parte integrante e sostanziale della domanda di concorso**. La mancanza nella domanda di concorso di un documento o di una informazione indicata come obbligatoria comporterà l'esclusione d'ufficio dalle prove concorsuali.
5. I criteri di assegnazione dei punteggi **saranno eventualmente disponibili nelle schede pubblicate online**, per ciascun corso di dottorato raggiungibili dal sito https://dottorati.uniroma2.it/schede-di-concorso-40-ciclo_p10245.aspx, in calce ai requisiti di concorso. Qualora i criteri di valutazione non siano resi noti all'apertura del concorso, gli stessi verranno comunque deliberati dalla Commissione Giudicatrice nella seduta preliminare, prima della valutazione dei titoli, e successivamente resi pubblici, a beneficio dei candidati cliccando sulle pagine di ogni dottorato, raggiungibili dalla pagina https://dottorati.uniroma2.it/schede-di-concorso-40-ciclo_p10245.aspx.
6. Tutta la documentazione prodotta dai candidati ai fini della presentazione delle domande sarà soggetta a controlli volti ad accertare la completezza della stessa. **Qualsiasi documento che risulti mendace comporterà l'esclusione del candidato dalle procedure concorsuali in qualsiasi fase del procedimento,**

anche successivamente all'espletamento delle prove ed alla conclusione dell'iter di selezione. In caso di documentazione ritenuta mendace si procederà ai termini di legge.

Inoltre, l'Ateneo può disporre **anche successivamente all'immatricolazione e all'inizio del corso l'esclusione dal concorso dei candidati la cui documentazione presenti difetti dei requisiti prescritti o le cui autocertificazioni risultino mendaci.** Nel caso in cui il candidato venga **escluso successivamente all'ammissione al corso, lo stesso è tenuto anche al risarcimento dei ratei di borsa di studio eventualmente percepiti.** L'esclusione, in questa fattispecie, sarà disposta con decreto rettorale.

7. **L'esclusione verrà disposta d'ufficio** qualora si rilevi una delle seguenti omissioni, rilevata prima dell'ammissione del candidato al concorso:
- mancato o tardivo pagamento della tassa di partecipazione al concorso;
 - mancato possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione;
 - omesso caricamento delle informazioni e dei documenti obbligatori in fase di compilazione della domanda di concorso; rientra in questa fattispecie l'eventuale caricamento di file vuoti ovvero contenenti informazioni di natura diversa rispetto a quanto richiesto.
 - mancata presentazione dell'autocertificazione del titolo, nella fattispecie in cui lo stesso venga conseguito dal candidato successivamente all'esame.

Art. 3 - Domande di partecipazione al concorso

1. Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere **presentate esclusivamente on line, previa registrazione al sistema, entro e non oltre la data e l'ora indicata, per ciascun dottorato, nella tabella indicata nell'art. 1 comma 1,** accedendo direttamente alla pagina del sito <https://dottorati.delphi.uniroma2.it/piattaformaDottorati/jsp/welcome.jsp> o, in alternativa visitando la pagina <https://dottorati.delphi.uniroma2.it/> e **cliccando su "Area Candidati"**.

Non saranno a nessun titolo accettate domande pervenute con modalità differenti. La domanda è da considerarsi a tutti gli effetti di legge come autocertificazione dei dati anagrafici, delle informazioni e dei documenti dichiarati. I candidati con disabilità e/o con DSA accertato, dovranno fare riferimento a quanto disposto nel successivo art. 9

2. I candidati, **italiani e stranieri,** hanno facoltà di presentare, se interessati, domande di partecipazione a più corsi di dottorato. Tutte le domande di partecipazione presentate da un singolo candidato sono soggette alle medesime regole di cui al presente articolo, compreso quanto stabilito per il pagamento delle tasse di partecipazione al concorso di cui al successivo art. 4.

Non saranno valutati i titoli inoltrati secondo modalità e in formati diversi rispetto a quanto previsto dal presente articolo e dalla scheda del corrispettivo corso di dottorato.

3. Le richieste di assistenza tecniche e amministrative saranno evase, in ordine di arrivo nei seguenti giorni e orari:
- Dal Lunedì al Giovedì dalle 9 alle 16
 - Venerdì dalle 9 alle 12
- Le richieste pervenute oltre l'orario di chiusura e nelle giornate di Sabato e Domenica saranno schedate, sempre in ordine di arrivo, nel primo giorno lavorativo successivo.**

Art. 4 – Contributi di partecipazione al concorso

1. Al termine della procedura di cui al precedente art. 3, sarà obbligatorio provvedere al versamento del contributo di partecipazione al concorso pari a € 35,00 tramite pagamento on line su canale PagoPA seguendo le istruzioni che saranno pubblicate sulla pagina web del bando di concorso.
2. I **candidati italiani** dovranno versare l'importo relativo al contributo di partecipazione al concorso, secondo la procedura descritta al comma 1, **inderogabilmente entro e non oltre il 1 Luglio 2024 indipendentemente dal/i corso/i di Dottorato prescelto/i**. Il mancato pagamento del suddetto contributo entro i termini stabiliti comporterà l'esclusione d'ufficio dalle procedure concorsuali.
3. I candidati **stranieri** saranno tenuti al versamento della tassa di partecipazione al concorso al momento dell'immatricolazione, **solo in caso di effettiva ammissione al corso di dottorato**, con procedura che verrà indicata successivamente.
4. Nel caso in cui i candidati, sia italiani che stranieri, presentino più domande di partecipazione ai corsi di dottorato:
 - i **candidati italiani** dovranno versare il contributo di partecipazione **per ciascun corso di dottorato** per cui è stata presentata domanda di partecipazione, sempre secondo la procedura di cui al comma 1 ed entro la scadenza indicata nel comma 2;
 - i **candidati stranieri**, in caso di ammissione, dovranno versare il contributo di partecipazione solo per il corso di dottorato per cui si chiede l'immatricolazione.

Art. 5 - Cittadini stranieri

1. Ai fini del presente bando, sono considerati candidati stranieri coloro i quali non abbiano la cittadinanza italiana, **indipendentemente dalla nazione in cui è stato conseguito il titolo di studio idoneo all'ammissione.**

I cittadini stranieri dovranno presentare la domanda di partecipazione al concorso seguendo la stessa procedura on-line dei cittadini italiani, così come descritta nel precedente art. 3. All'atto dell'immissione dei propri dati anagrafici nella piattaforma online, **i candidati sono tenuti:**

- **ad inserire tutti i nomi e cognomi riportati sul proprio passaporto,**
- **a non utilizzare vezzeggiativi e/o diminutivi (nomignoli)**
- **a verificare che nell'inserimento non siano avvenuti errori di digitazione**

2. Durante la procedura online, i candidati italiani e stranieri dovranno indicare la/le tipologia/e di posto per cui si intende concorrere specificandone l'ordine di priorità.

I dottorandi autonomi (c.d. Borsisti di Stato Estero) godono del beneficio di essere esonerati da eventuali prove concorsuali scritte, di poter sostenere gli esami orali a distanza e di essere inseriti in una graduatoria riservata rispetto ai concorrenti ordinari.

3. Per le disposizioni relative alle immatricolazioni dei candidati stranieri si rimanda al successivo art. 11.

4. I cittadini **stranieri, comunitari ed extracomunitari**, come stabilito nel precedente art. 4, sono tenuti al versamento della tassa di partecipazione al concorso **successivamente all'espletamento delle procedure concorsuali, solo se ammessi al corso di dottorato.**

5. **I cittadini stranieri extracomunitari ammessi con titolo di laurea conseguito in un paese extracomunitario, entro sei mesi dall'immatricolazione,** dovranno trasmettere via mail all'Ufficio Dottorati all'indirizzo concorso@phd.uniroma2.it, pena la decadenza d'ufficio dal corso di dottorato, **la dichiarazione di valore relativa al titolo di laurea dichiarato o la copia della richiesta presentata alle autorità competenti per il rilascio della suddetta dichiarazione, ovvero l'attestato di conformità rilasciato dal CIMEA.**

6. **I candidati ammessi con titolo di laurea conseguito in un paese comunitario** non hanno obbligo di presentazione della dichiarazione di valore né dell'attestazione di conformità rilasciata dal CIMEA, ma sono **tenuti a presentare il Diploma Supplement conformemente alla direttiva europea 2005/36/CE, entro 6 mesi dall'immatricolazione.**

Art. 6 – Altre disposizioni

1. L'Ateneo ha facoltà, per casi eccezionali e con provvedimento motivato, di prorogare o di riaprire i termini di scadenza del presente bando, di revocare, per motivi di interesse pubblico, il bando medesimo, nonché di disporre in ogni momento l'esclusione dal concorso di un candidato per difetto dei requisiti prescritti.
2. La Commissione Giudicatrice può, a suo insindacabile giudizio, consentire ai candidati la regolarizzazione d'omissioni puramente formali, quindi tempestivamente sanabili, rilevate in sede di verifica della

domanda d'ammissione e/o della documentazione allegata. In tal caso il candidato è ammesso al concorso "con riserva" al fine di dare modo allo stesso di regolarizzare quanto rilevato dalla Commissione entro e non oltre la data fissata per la prima prova d'esame.

- 3. La procedura concorsuale potrà essere annullata in ogni momento fino alla nomina dei vincitori, qualora i corsi non vengano accreditati da parte dell'ANVUR e per i posti banditi su borse di studio a valere sui DM 629/24 e 630/24 qualora il MUR non confermi il finanziamento previsto. Laddove siano previste borse ex DM 629/24 e 630/24, nel caso in cui la documentazione concorsuale pervenga alla Scuola di Dottorato con tempistiche che non consentano la compilazione delle schede previste dal MUR entro e non oltre il termine perentorio del 20/09/2024, le stesse non saranno attivate e le borse saranno annullate.**

Art. 7 – Modalità di selezione

1. Le prove d'esame sono finalizzate ad accertare la preparazione del candidato, la sua attitudine alla ricerca scientifica e la conoscenza di una o più lingue straniere.
2. La Commissione Giudicatrice dispone di un punteggio massimo di 100 punti per la valutazione dei titoli e delle prove d'esame.
3. **L'idoneità al concorso si consegue con un punteggio minimo di 60/100, anche se non espressamente indicato nella scheda del dottorato prescelto.**
4. Le informazioni relative allo svolgimento dell'esame saranno rese pubbliche esclusivamente attraverso la pubblicazione delle opportune indicazioni sulla pagina web: https://dottorati.uniroma2.it/diario-delle-prove-concorsuali_p10247.aspx. La pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti.
5. Qualora il concorso preveda sia la prova scritta che la prova orale, la data prevista per quest'ultima sarà comunicata ai candidati dalla Commissione esaminatrice il giorno dello svolgimento della prova scritta. **Non sono previsti termini di preavviso tra la prova scritta e la prova orale.**
6. Le graduatorie finali saranno rese pubbliche con le stesse modalità a seguito del decreto di approvazione degli atti concorsuali alla pagina https://dottorati.uniroma2.it/atti-concorsuali_p10248.aspx.
7. **L'amministrazione non invierà pertanto comunicazioni a domicilio ovvero via posta elettronica e la pubblicazione degli esiti del concorso sul sito avrà valore di notifica di legge a tutti gli effetti.**



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Art. 8 – Commissione Giudicatrice

1. La Commissione Giudicatrice viene nominata con Decreto Direttoriale la cui composizione, con relativo decreto verranno resi disponibili cliccando sulle pagine di ogni dottorato, raggiungibili dalla pagina https://dottorati.uniroma2.it/schede-di-concorso-40-ciclo_p10245.aspx.
2. La Commissione Giudicatrice, prima delle prove concorsuali, stabilirà la modalità di ripartizione del punteggio assegnato ai titoli valutabili nonché alle prove scritte e orali qualora previste, salvo che le medesime informazioni non siano state prestabilite nella scheda concorsuale.
3. La Commissione Giudicatrice, ciascuna per il dottorato di riferimento, ha la piena responsabilità del corretto svolgimento delle procedure di selezione, con particolare riferimento alla corretta assegnazione dei punteggi nonché alla corretta stesura dei verbali di concorso che perverranno alla Scuola di Dottorato per la pubblicazione sul sito web istituzionale.
4. La Commissione Giudicatrice ha inoltre la piena responsabilità di formare le graduatorie di merito nel pieno rispetto dell'ordine di priorità nella scelta dei posti, indicati dai candidati nella domanda di partecipazione al concorso.
5. **Soccorso istruttorio:** il candidato è il solo responsabile delle informazioni e dei documenti forniti durante la compilazione della domanda. In caso di domanda incompleta o errata, la Commissione Giudicatrice potrà applicare l'istituto del soccorso istruttorio di cui all'art. 6 comma 2 del presente bando, purché gli errori e/o le omissioni vengano corretti prima delle prove d'esame.

È escluso dalla presente disposizione il Progetto di Ricerca che in nessun caso potrà essere sanato e/o corretto e/o trasmesso al di fuori dei termini indicati nella tabella di cui all'art. 1.

Art. 9 – Servizi per le persone disabili e studenti con DSA

1. I candidati con riconoscimento di disabilità ai sensi dell'art. 3 della legge 104/1992, o con invalidità riconosciuta pari o superiore al 66%, ovvero con DSA accertato, che per lo svolgimento delle prove di ammissione necessitano dell'aiuto di un tutor per la lettura e/o scrittura della prova, del supporto di un interprete LIS, di particolari ausili, di tempi aggiuntivi - pari al 30% in più rispetto a quelli prefissati - devono darne avviso alla "Commissione d'Ateneo per l'inclusione degli studenti con disabilità e DSA" inviando una mail con il modulo di richiesta compilato ai seguenti indirizzi di posta elettronica: segreteria@caris.uniroma2.it e concorso@phd.uniroma2.it.
2. Le richieste dovranno essere compilate sui moduli disponibili sul sito http://caris.uniroma2.it/?page_id=208 con almeno 10 giorni di anticipo rispetto alla prima prova concorsuale per chiedere l'assistenza del tutor o ausili di uso comune e con almeno 20 giorni di anticipo per ausili tecnologici non di uso comune.



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Art. 10 - Ammissione ai corsi di dottorato

1. I candidati saranno ammessi ai corsi secondo l'ordine della graduatoria e nel rispetto dell'ordine di priorità indicato nella domanda di concorso, fino alla completa copertura del numero dei posti messi a concorso. Nel caso di rinunce al dottorato o di mancata iscrizione, subentreranno gli altri candidati idonei in ordine di graduatoria e della predetta priorità, purché abbiano presentato istanza di subentro nei termini previsti di cui al successivo art. 12.
2. In caso di utile collocamento in più graduatorie, il candidato potrà presentare domanda di immatricolazione per un solo corso di dottorato. A seguito della convalida della domanda di immatricolazione, il candidato dovrà presentare una rinuncia in forma scritta, inviando una email all'indirizzo concorso@phd.uniroma2.it, prima di poter procedere ad una nuova iscrizione.

Art. 11 – Immatricolazione ai corsi di dottorato

1. I **concorrenti** risultati vincitori dovranno compilare la domanda di immatricolazione on-line secondo le istruzioni che verranno indicate **a tutti** successivamente all'ammissione al corso.
2. Il termine di scadenza per l'immatricolazione dei **candidati italiani verrà comunicato unitamente alla pubblicazione del decreto di approvazione degli atti concorsuali ed è da intendersi tassativo.**
3. Tutti i candidati stranieri risultati vincitori avranno accesso alla domanda di immatricolazione solo dopo la presentazione di idonea documentazione come di seguito specificato:
 - a) nel caso di **vincitori stranieri candidati come dottorandi autonomi (c.d. Borsisti di Stato Estero)**:
 - i **cittadini extracomunitari** dovranno obbligatoriamente trasmettere all'Ufficio Dottorati:
 - il permesso di soggiorno in corso di validità, ovvero
 - il visto d'ingresso, ovvero
 - la documentazione attestante la richiesta del visto comprensiva della ricevuta di pagamento del contributo per diritti amministrativi;
 - **sia i cittadini comunitari che i cittadini extracomunitari**, dovranno trasmettere la documentazione comprovante la capacità finanziaria di autosostentamento, come, a titolo di esempio:
 - un saldo del conto corrente pari ad almeno 5.800 euro, certificato dal proprio istituto bancario, **ovvero**
 - una borsa di studio finanziata dal governo del paese di origine del candidato, **ovvero**
 - una borsa di studio finanziata dal Ministero degli Affari Esteri italiano, **ovvero**
 - la dichiarazione scritta di una istituzione che intenda finanziare il candidato **ovvero**
 - un contratto di lavoro retribuito.

In nessun caso un concorrente candidato come dottorando autonomo (c.d. Borsista di Stato Estero) potrà essere assegnatario di una borsa di studio d'Ateneo.

In nessun caso il possesso della borsa LazioDISCO potrà essere considerato come documento comprovante la capacità finanziaria di autosostentamento.

- b) nel caso di **vincitori stranieri candidati per la borsa di Ateneo**, i cittadini extracomunitari dovranno obbligatoriamente trasmettere all'Ufficio Dottorati:
- il permesso di soggiorno in corso di validità, **ovvero**
 - il visto d'ingresso, **ovvero**
 - la documentazione attestante la richiesta del visto comprensiva della ricevuta di pagamento del contributo per diritti amministrativi;
- c) i **concorrenti stranieri candidati per la borsa di Ateneo** e che risultino **vincitori senza borsa** se intenzionati a procedere all'immatricolazione senza borsa di studio, oltre alla documentazione indicata nel precedente punto b), **dovranno trasmettere** la documentazione comprovante la capacità finanziaria di autosostentamento come, a titolo di esempio:
- un saldo del conto corrente pari ad almeno 5.800 euro, certificato dal proprio istituto bancario, **ovvero**
 - una borsa di studio finanziata dal governo del paese di origine del candidato, **ovvero**
 - una borsa di studio finanziata dal Ministero degli Affari Esteri italiano, **ovvero**
 - una dichiarazione scritta di qualsiasi istituzione che desideri finanziare il candidato per qualsiasi ragione, **ovvero**
 - un contratto di lavoro retribuito.

In nessun caso il possesso della borsa LazioDISCO potrà essere considerato come documento comprovante la capacità finanziaria di autosostentamento.

4. Ai fini della compilazione della domanda di immatricolazione il vincitore sarà tenuto a produrre una serie di dichiarazioni, indipendentemente dalla nazionalità. In particolare, dovrà autocertificare:
- di non essere iscritto e di impegnarsi a non iscriversi ad altro corso di dottorato di ricerca per tutta la durata del corso;
 - di impegnarsi a richiedere al Collegio dei docenti del proprio corso di dottorato l'autorizzazione all'eventuale svolgimento di attività lavorative esterne o alla prosecuzione dell'attività lavorativa svolta al momento dell'iscrizione al corso di dottorato a condizione che il reddito lordo percepito per suddette attività non sia superiore all'importo annuale lordo della borsa di dottorato fissato in euro 20.037,45;
 - di essere a conoscenza che la tesi finale di dottorato dovrà essere valutata positivamente da due relatori esterni al Collegio dei docenti ed essere depositata obbligatoriamente presso l'archivio informatico di Ateneo;

- di accettare integralmente quanto previsto dal Regolamento dottorale dell'Ateneo e le eventuali successive modifiche che interverranno durante la frequenza del dottorato;
- **(solo nel caso di vincitore di borsa di studio)** di non avere già percepito in passato una borsa di studio o frazione di essa per un corso di dottorato;
- **(solo nel caso di vincitore di borsa di studio)** di non sommare la borsa con altra borsa di studio, tranne che con quelle finanziate da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca del dottorando;
- **(solo nel caso di vincitore di borsa di studio finanziata da enti esterni)** di essere a conoscenza che, se assegnatario di una borsa finanziata da ente esterno, l'erogazione sarà effettuata solo a seguito del perfezionamento della relativa Convenzione e del versamento da parte dell'ente finanziatore delle relative annualità; in questo caso prima dell'immatricolazione al candidato verrà richiesto di compilare e firmare un modulo di integrale accettazione delle condizioni di erogazione della borsa esterna.
- **(solo nel caso di vincitore di borsa di studio)** di essere a conoscenza che, se la borsa prevede un programma di ricerca specifico, la stessa potrà essere assegnata solo a seguito di accettazione del predetto programma.

Art. 12 - Subentri

1. I candidati che non abbiano compilato la domanda di immatricolazione on line entro i termini stabiliti saranno considerati rinunciatari e i posti vacanti saranno assegnati, secondo l'ordine della graduatoria, agli idonei che abbiano presentato istanza di subentro entro i termini previsti.
2. In caso di idoneità al concorso, per avere diritto al subentro in graduatoria a seguito di rinuncia, tutti i candidati idonei potranno presentare istanza di subentro secondo le modalità che verranno rese note successivamente alla pubblicazione del Decreto di Approvazione degli Atti Concorsuali sul sito dei Dottorati di Ricerca.

Art. 13 - Borse di studio e altre forme di finanziamento

1. Le borse di studio e le altre tipologie di finanziamento previste dalla normativa vigente vengono assegnate secondo l'ordine definito nelle rispettive graduatorie di merito formulate dalle Commissioni Giudicatrici, nel pieno rispetto dell'ordine di priorità indicato dai candidati nella domanda di partecipazione al concorso.

2. L'importo annuale della borsa di studio di Ateneo a decorrere dal 1 Luglio 2024 è di € 20.037,45 lordo, comprensivo del contributo previdenziale INPS a gestione separata sia a carico dell'Ateneo e sia a carico del percipiente, salvo successive modificazioni disposte dal MUR. L'importo netto mensile che verrà erogato è pari € 1.195 ca. È fatta salva la possibilità di erogare borse con importi differenti finanziate da enti diversi dal MUR ovvero finanziate con fondi di programmi specifici.
3. **L'importo annuale delle borse di studio di Ateneo associate ai Corsi di Dottorato in Materials for Sustainable Development e Scienze Chimiche è incrementato di € 7000 essendo i corsi afferenti a Dipartimenti di eccellenza.**
4. Le borse di studio hanno durata annuale e sono rinnovate a condizione che il dottorando abbia completato il programma delle attività previste per l'anno precedente, verificate secondo le procedure stabilite dal Collegio dei docenti, per un **periodo massimo di tre anni complessivi** (36 mensilità), ad eccezione del Dottorato in Economia e Finanza la cui durata è di 4 anni (48 mesi).
5. Tutte le borse di studio finanziate da enti esterni verranno erogate solo a seguito del perfezionamento della stipula della Convenzione con il finanziatore esterno, che dovrà prevedere, tra l'altro, la copertura della spesa della borsa stessa, l'eventuale maggiorazione per il soggiorno all'estero, il fondo di mobilità e ricerca ai sensi della normativa vigente, nonché una polizza fidejussoria. In caso di mancata sottoscrizione della Convenzione con il finanziatore esterno ovvero della polizza fidejussoria, la borsa non potrà essere attivata escludendo, per questo, qualsiasi responsabilità di ogni natura da parte dell'Ateneo.
6. L'importo della borsa di studio tranne quelle a valere sui DM 629/24 e 630/24 può essere incrementato nella misura del 50% **per un massimo di 3 mesi** a fronte di eventuali periodi di soggiorno all'estero. L'incremento è erogato a seguito di autorizzazione in funzione della disponibilità economica. Ulteriori periodi potranno essere finanziati **solo con risorse esterne ovvero con residui non utilizzati per il medesimo scopo. Qualora la maggiorazione venga erogata con residui non utilizzati per il medesimo scopo, l'incremento potrà essere erogato solo al termine del triennio.**
7. **L'incremento del 50% delle borse di studio a valere sul DM 630/24 in caso di periodi di formazione all'estero nonché l'attribuzione dei fondi di mobilità e ricerca saranno erogati solo qualora l'azienda o il gruppo di ricerca del Dipartimento ospitante il dottorando eroghino i relativi fondi.**
8. Il pagamento della borsa viene effettuato in rate mensili posticipate tranne la prima che potrà essere erogata in un lasso temporale da 2 a 4 mesi.

Art. 14 – Borse di Dottorato a valere sul DM 630/24 629/24

1. **Il DM 629 del 24/24/2024 decreta l'attribuzione, per l'anno 2024/2025, a valere sul PNRR, Missione 4 "Istruzione e Ricerca", Componente 1 "Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido**

all'Università" - Investimento 3.4 "Didattica e competenze universitarie avanzate" e Investimento 4.1 "Estensione del numero di dottorati di ricerca e dottorati innovativi per la pubblica amministrazione e il patrimonio culturale", incluse le risorse non oggetto di assegnazione all'esito dei provvedimenti di concessione di cui al D.M. n. 118/2023, nonché le risorse derivanti dalla rideterminazione dell'importo unitario della borsa cofinanziato dal Ministero, di n. 779 borse di dottorato di durata triennale per la frequenza di percorsi di dottorato accreditati ex D.M. n. 45/2013 XXXVII ciclo – Anno Accademico 2021/2022 ed ex D.M. 226/2021 XXXVIII ciclo e XXXIX ciclo – Anni Accademici 2022/2023 e 2023/2024 e da accreditare ex D.M. 226/2021 ed ex D.M. 470/2024 XL ciclo – Anno Accademico 2024/2025 nei programmi dedicati: transizioni digitali e ambientali;

- PNRR;
- Pubblica Amministrazione;
- patrimonio culturale.

Per tutto quanto non specificato nel presente bando si rimanda alla pagina web dedicata:

<https://www.mur.gov.it/it/atti-e-normativa/decreto-ministeriale-n-629-del-24-04-2024>.

2. **Il DM 630 del 24/24/2024 decreta** l'attribuzione, per l'anno 2024/2025, a valere sul PNRR, Missione 4 "Istruzione e ricerca", Componente 2 "Dalla Ricerca all'Impresa" - Investimento 3.3 "Introduzione di dottorati innovativi che rispondono ai fabbisogni di innovazione delle imprese e promuovono l'assunzione dei ricercatori da parte delle imprese", incluse le risorse non oggetto di assegnazione all'esito dei provvedimenti di concessione di cui al D.M. n. 117/2023, nonché le risorse derivanti dalla rideterminazione dell'importo unitario della borsa cofinanziato dal Ministero, di n. 2.868 borse di dottorato di durata triennale per la frequenza di percorsi per dottorati innovativi accreditati ex D.M. 45/2013 XXXVII ciclo – Anno Accademico 2021/2022 ed ex D.M. 226/2021 XXXVIII ciclo e XXXIX ciclo – Anni Accademici 2022/2023 e 2023/2024 e da accreditare ex D.M. 226/2021 ed ex D.M. 470/2024 XL ciclo – Anno Accademico 2024/2025.

Per tutto quanto non specificato nel presente bando si rimanda alla pagina web dedicata:

<https://www.mur.gov.it/sites/default/files/2024-04/Decreto%20Ministeriale%20n.%20630%20del%2024-04-2024.pdf>.

3. Si precisa sin da ora che l'eventuale rinuncia ad una borsa di studio ex DM 629/2 e DM 630/24, in qualsiasi momento, comporta la restituzione di tutti i ratei già percepiti, non solo quelli dell'anno in corso.

Art.15 - Obblighi e diritti dei dottorandi

1. I dottorandi, se previsto dal programma del corso, hanno l'obbligo di frequentare i corsi attivati e di compiere attività di studio e di ricerca nell'ambito delle strutture indicate dal Collegio dei docenti e/o

dal Coordinatore. Il Collegio dei docenti può disporre, motivandola, l'esclusione dal corso, con l'eventuale decadenza dalla borsa di studio, dei dottorandi che sospendano l'attività di ricerca, di studio o la frequenza delle lezioni e/o dei **seminari per un periodo superiore a trenta giorni senza giustificato motivo**.

2. Il Collegio dei docenti può, inoltre, escludere dal corso i dottorandi, previa verifica annuale dei risultati conseguiti.
3. I dottorandi possono sospendere il dottorato di ricerca per un periodo non superiore a 18 mesi per comprovati motivi di salute o di necessità, quali maternità, servizio militare o servizio sostitutivo civile, frequenza di scuole di specializzazione o per altra grave e documentata motivazione.
4. I vincitori dei concorsi di dottorato hanno l'obbligo, entro quindici giorni dalla compilazione on line della domanda di immatricolazione, di concordare, con il Coordinatore l'attività di studio e di ricerca e l'inizio dell'attività pena l'esclusione dal corso.
5. I dottorandi possono esercitare una limitata attività didattica sussidiaria o integrativa, per un massimo di complessive 40 ore, che non deve in ogni caso compromettere l'attività di formazione alla ricerca. La collaborazione didattica è facoltativa e non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli dell'Università. I vincitori di concorso che svolgano la loro attività presso cliniche universitarie potranno essere impiegati, a domanda, nell'attività assistenziale. **In tal caso sarà richiesto l'obbligo di una ulteriore copertura assicurativa a loro carico contro i rischi professionali.**
6. I dottorandi devono, al momento dell'immatricolazione, versare obbligatoriamente il contributo per l'assicurazione annuale per responsabilità civile contro terzi e infortuni nonché l'imposta di bollo per la domanda.

Art. 16 - Conseguimento del titolo

1. Il Dottorato di ricerca dovrà concludersi entro tre anni dall'inizio del corso, salvo i casi di sospensione di cui al precedente art. 15 o di proroga per un massimo di 12 mesi. Il periodo di proroga non sarà in ogni caso retribuito se non con fondi di ricerca dei Dipartimenti.
2. Al termine del periodo di formazione, i dottorandi sono tenuti a superare un esame finale tendente a dimostrare il raggiungimento di risultati di rilevante valore scientifico, presentando una dissertazione scritta o un lavoro grafico. Tali risultati vengono accertati da apposite Commissioni di cui al successivo comma 4.
3. I dottorandi hanno l'obbligo alla fine del corso di depositare la propria tesi di dottorato presso l'archivio informatico di Ateneo consultabile via internet, salvo deroga concessa a termini di regolamento.
4. Le Commissioni Giudicatrici dell'esame finale sono istituite e nominate, per ogni corso di dottorato, in conformità al regolamento di Ateneo.

Art. 17 - Tutela della privacy

1. L'Amministrazione universitaria effettua operazioni di trattamento sui dati personali conferiti dal candidato, in conformità alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 ("G.D.P.R.") e della normativa italiana di riferimento in tema di protezione dei dati personali (d.gs. 196/2003, "Codice della Privacy", come novellato dal **D.Lgs. 101/2018 e ss. mm. ii**).
2. Ai sensi dell'art. 13 G.D.P.R., il trattamento dei dati personali forniti nella domanda di partecipazione al concorso, eventualmente corredati dai documenti integrativi della suddetta istanza, è finalizzato all'accertamento della sussistenza dei requisiti richiesti, alla gestione delle prove selettive e, limitatamente ai candidati risultati vincitori, per la gestione della procedura di immatricolazione al corso di Dottorato.
3. Il Titolare del trattamento è l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata", con sede a Roma 00133, Via Cracovia, 50, PEC direzione.generale@pec.uniroma2.it.
4. Il trattamento dei dati, necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento (art. 6, par. 1, lett. e, G.D.P.R.), viene espletato presso Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" da parte di personale autorizzato.
5. L'eventuale rifiuto di conferimento di dati comporta l'impossibilità di effettuare le operazioni di trattamento dati e, per l'effetto, l'impossibilità di dare corso all'iscrizione al concorso e alla gestione delle attività procedurali correlate.
6. Il trattamento dei dati, effettuato nel rispetto dei principi di pertinenza, completezza e non eccedenza in relazione ai fini per i quali essi sono raccolti, avviene in base a procedure manuali, cartacee ed informatizzate, mediante il loro inserimento in archivi cartacei e/o informatici in conformità alla normativa di legge, ovvero per finalità amministrative o didattiche da parte dei soggetti incaricati al trattamento dei dati stessi.
7. Non sono previste comunicazioni a terzi se non a soggetti cui i dati devono essere trasmessi in adempimento ad obblighi di legge, a soggetti che svolgono servizi per conto dell'Ateneo o, a richiesta, a organi giudiziari e di controllo. Le medesime informazioni potranno essere comunicate alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate alla posizione giuridico-economica del candidato risultato vincitore.

In particolare, i dati forniti su Delphi in fase di immatricolazione al corso di Dottorato verranno messi a disposizione dell'Anagrafe Nazionale Studenti (ANS) gestita dal Ministero dell'Istruzione – Ministero dell'Università e della Ricerca.

8. Gli interessati hanno diritto di ottenere dall'Ateneo, nei casi previsti dal G.D.P.R., l'accesso ai dati personali, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento ovvero di opporsi al trattamento medesimo (artt. 15 e ss. del Regolamento). La richiesta potrà essere presentata inviando una comunicazione all'indirizzo e-mail privacy@uniroma2.it.

9. Gli interessati che ritengano che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento, hanno il diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali (Garante per la protezione dei dati personali, Roma, Piazza Venezia, 11, protocollo@gpdp.itp o protocollo@pec.gpdp.it, reperibili al seguente link <http://garanteprivacy.it>), come previsto dall'art. 77 G.D.P.R. o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).
10. Per ogni informazione di dettaglio si rimanda al contenuto della informativa denominata "Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 per gli utenti che intendono iscriversi alle prove di ammissione e agli esami di stato, per gli utenti che intendono immatricolarsi ai corsi di studio e per gli studenti, laureandi, laureati, specializzandi, tirocinanti e dottorandi dell'Università degli studi di Roma Tor Vergata" reperibile e consultabile al seguente link: <http://utov.it/s/privacy>.

Art. 18 - Norme finali

1. Per quanto non previsto e disciplinato nel presente bando si fa riferimento all'art.4 della legge n. 210 del 3/7/1998, all'art. 19 della legge 240/10, al D.M. 14/12/2021 n. 226, al Decreto Rettorale dell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" n. 706 del 09/03/2022 - Regolamento per i corsi di Dottorato di Ricerca dell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" e ai DM 629/24 e 630/24 del 24/04/2024.

Il Rettore

(Prof. Nathan Levialdi Ghiron)